

Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea nonché dalla Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'Uomo e delle libertà fondamentali (turismo delle patenti)?

<sup>(1)</sup> GU L 237, pag. 1.

<sup>(2)</sup> GU L 403, pag. 18.

**Ricorso proposto il 28 settembre 2010 — Commissione europea/Repubblica portoghese**

(Causa C-470/10)

(2010/C 328/34)

*Lingua processuale: il portoghese*

**Parti**

*Ricorrente:* Commissione europea (rappresentanti: M. França e I.V. Rogalski, agenti)

*Convenuta:* Repubblica portoghese

**Conclusioni della ricorrente**

— Dichiarare che la Repubblica portoghese, mantenendo un obbligo di registrazione e di accreditamento da parte delle autorità portoghesi in merito a qualsiasi prestazione temporanea di consulenti in materia di brevetti comunitari già legalmente stabiliti in un altro Stato membro e procedendo a un controllo delle qualifiche professionali dei consulenti in materia di brevetti comunitari che si recano in Portogallo, anche nel caso di prestazione temporanea, è venuta meno agli obblighi ad essa incombenti in forza dell'art. 56 TFUE e degli artt. 5-7 della direttiva 2005/36/CE <sup>(1)</sup>, relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali.

— condannare la Repubblica portoghese alle spese.

**Motivi e principali argomenti**

La normativa portoghese in questione impedisce ai consulenti in materia di marchi e di brevetti legalmente stabiliti in un altro Stato membro di esercitare le loro attività di rappresentanza presso l'Istituto nazionale della proprietà intellettuale (INPI), in Portogallo, quando vi si recano per fornire una prestazione di servizi a clienti che si trovano in un altro Stato membro, se non si sono previamente sottoposti a prove di esame per essere accreditati o riconosciuti da tale istituto.

<sup>(1)</sup> GU L 255, pag. 22.

**Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dall'Unabhängiger Verwaltungssenat Salzburg (Austria) il 28 settembre 2010 — Martin Wohl e Ildiko Veres/Magistrat der Stadt Salzburg, altra parte nel procedimento: Finanzamt Salzburg-Stadt**

(Causa C-471/10)

(2010/C 328/35)

*Lingua processuale: il tedesco*

**Giudice del rinvio**

Unabhängiger Verwaltungssenat Salzburg

**Parti**

*Ricorrenti:* Martin Wohl e Ildiko Veres

*Convenuto:* Magistrat der Stadt Salzburg

*Altra parte nel procedimento:* Finanzamt Salzburg-Stadt

**Questione pregiudiziale**

Se l'allegato X dell'elenco di cui all'art. 24 dell'Atto di adesione della Repubblica di Ungheria all'Unione europea (1. Libera circolazione delle persone) <sup>(1)</sup>, GU L 236 del 23 settembre 2003, pagg. 846-848, debba essere inteso nel senso che la cessione temporanea di lavoratori dall'Ungheria all'Austria non è da interpretare come un distacco di lavoratori e le restrizioni nazionali all'impiego di lavoratori ungheresi/slovacchi in Austria si applichino in modo analogo anche ai lavoratori ungheresi/slovacchi temporaneamente ceduti in Austria da parte di imprese ungheresi, presso le quali essi sono regolarmente impiegati

<sup>(1)</sup> GU 2003, L 236, pag. 846.

**Ricorso proposto il 29 settembre 2010 — Commissione europea/Repubblica di Ungheria**

(Causa C-473/10)

(2010/C 328/36)

*Lingua processuale: l'ungherese*

**Parti**

*Ricorrente:* Commissione europea (rappresentanti: H. Støvlbæk e B.D. Simon, agenti)

*Convenuta:* Repubblica di Ungheria